



PROVINCIA  
DI  
FIRENZE

## LICENZE DI PESCA

NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI (L.R. 7/2005 art. 15)

L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

- **licenza di tipo A: (euro 50,00)** di durata annuale, rilasciata dalla Provincia di residenza, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla licenza B;
- **licenza di tipo B: (euro 35,00)** di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
- **licenza di tipo C: (euro 10,00)** della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
- **licenza di tipo D: (euro 1,00)** di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione;

### ESTREMI PER IL VERSAMENTO

c/c                      26730507  
Intestato a:        Regione Toscana-Tesoreria regionale  
Causale:            Tassa per l'esercizio della pesca

- La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla **ricevuta di versamento** della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento.
- La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
- Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

Le licenze in corso di validità alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2005, rimangono valide fino alla scadenza annuale.

La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

- a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
- b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
- c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'articolo 12 della L.R. 7/2005 e nelle acque in concessione.

**Per ogni altra disposizione si richiama all'osservanza della L.R. 7/2005 e del relativo Regolamento di attuazione.**